



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-12-2015 (punto N 22)

Delibera N 1227 del 15-12-2015

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Estensore FRANCESCA POGGIALI

Oggetto

Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	MONICA BARNI	

Assenti

STEFANIA SACCARDI

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A
B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato B
C	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato C
D	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato D
E	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato E

La Giunta Regionale

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.);

Vista la L.R. 30 del 22 giugno 2009 “Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

Considerato che l'articolo 9, comma 4, della l.r. 22/2015 stabilisce che la Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita;

Viste le proposte di legge approvate dalla Giunta regionale nelle sedute del 16 novembre 2015 e del 24 novembre 2015 aventi ad oggetto:

- Proposta di legge n. 5 del 16 novembre 2015 “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) in attuazione della l.r. 22/2015”;
- Proposta di legge n. 7 del 16 novembre 2015 “Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle l.r.25/1998, l.r. 89/1998, l.r. 9/2010, l.r. 69/2011”;
- Proposta di legge n. 9 del 16 novembre 2015 “Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) - in attuazione della l.r. 22/2015”;
- Proposta di legge n. 3 del 24 novembre 2015 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) in attuazione della l.r. 22/2015.”.

Considerato che le sopra citate proposte di legge contengono le modifiche alle leggi regionali in materia di rifiuti e bonifica di siti inquinati, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico, tutela delle acque dall'inquinamento, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale ed energia, di cui all'allegato A) della l.r. 22/2015, necessarie a dare attuazione al trasferimento di funzioni di cui alla medesima l.r. 22/2015;

Considerato altresì che nelle sopra citate proposte di legge si rinvia a successivi regolamenti regionali la disciplina dello svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione;

Ritenuto pertanto necessario, in fase di prima applicazione, dettare disposizioni di natura organizzativa e procedurale per lo svolgimento delle funzioni di competenza regionale, anche al fine di garantire sin da subito l'uniforme applicazione sul territorio regionale della normativa di riferimento;

Rilevata, in particolare:

- a) la necessità di dettare disposizioni di prima applicazione per quanto riguarda il coordinamento dell'attività del SUAP per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli Allegati A, B, C ed D;
- b) l'opportunità di definire la quantificazione degli oneri istruttori dovuti alla Regione Toscana, da applicarsi subordinatamente alla entrata in vigore delle proposte di legge soprarichiamate;

Ritenuto, per quanto riguarda il punto a) del precedente alinea, di disporre quanto segue:

- 1) la modulistica in materia ambientale ed energetica di cui agli Allegati citati è inserita a cura del settore ITSSI nella Banca Dati regionale SUAP (BDR) come previsto dall'art. 42 della l.r. 40/2009, con le modalità riportate dalla DGR 129/2011 e viene resa disponibile al sistema SUAP attraverso il servizio STAR per consentire l'accettazione dell'istanza;
- 2) il SUAP, dopo aver ricevuto l'istanza al Back Office SUAP, procede entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi ad esaminarne la ricevibilità (istruttoria formale) e più precisamente: la presenza della firma digitale, il pagamento del bollo e degli oneri (se e quando dovuti), la compilazione della pertinente modulistica presente nel BDR nonché gli elementi essenziali ad identificare l'oggetto dell'istanza e ad istruirne la pratica;
- 3) qualora il SUAP constati la mancanza anche di uno solo degli elementi di cui al punto 2), dichiara la irricevibilità dell'istanza e la comunica al richiedente. In tal caso il procedimento non ha ulteriore sviluppo per la Regione e dovrà essere presentata nuova istanza;
- 4) una volta superata con esito positivo la verifica di ricevibilità di cui al punto 2), il SUAP trasmette l'istanza al sistema ARAMIS regionale attraverso le modalità di "interoperabilità di Rete SUAP", entro il termine di tre giorni dal suo arrivo e comunica al gestore l'avvio del procedimento;
- 5) nei Comuni nei quali il SUAP non abbia ancora implementato il protocollo di "interoperabilità di Rete SUAP", fermo restando quanto previsto al successivo punto 6), l'istanza è trasmessa dal SUAP alla Regione tramite l'invio dell'istanza alla casella di posta elettronica certificata della Regione;
- 6) a partire dal 30 aprile 2016, termine non prorogabile, la Regione Toscana accetta le comunicazioni provenienti dai SUAP solo ed esclusivamente attraverso le modalità di "interoperabilità di Rete SUAP" di cui alla DGR 129/2011;
- 7) la Regione adotta il provvedimento conclusivo del procedimento (con decreto dirigenziale) da trasmettere al SUAP almeno tre giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento stabilito dalla legge; il SUAP provvede conseguentemente al rilascio del titolo abilitativo a favore del richiedente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del decreto regionale.

Ritenuto di demandare ad apposito e successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente ed Energia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2015, l'elencazione dei Comuni già provvisti delle modalità di "interoperabilità di Rete SUAP" e l'indicazione delle modalità tramite le quali è possibile effettuare il pagamento degli oneri istruttori;

Ritenuto, per quanto riguarda il punto b), di fare specifico riferimento a quanto stabilito in merito negli allegati alla presente deliberazione;

Considerato che, in attuazione del presente atto, al fine di assicurare uniformità e razionalizzazione in merito alle attività che ARPAT ed USL svolgeranno in coordinamento con i Settori regionali competenti, per quanto in continuità con l'attività finora svolta dalle province, si rende opportuna la istituzione di un Tavolo Tecnico, coordinato dalla Direzione Ambiente ed Energia, cui partecipano la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale e rappresentanti di ARPAT e delle Aziende Sanitarie Locali;

Ritenuto di attribuire al sopra richiamato Tavolo Tecnico le seguenti finalità:

- assicurare adeguato supporto, da parte delle strutture tecniche di ARPAT ed USL, al rilascio delle diverse tipologie autorizzatorie di cui agli Allegati A, B, C, D ed E del presente atto;

- uniformare le modalità e i tempi di tale supporto su tutto il territorio regionale;
- razionalizzare le procedure e standardizzare i pareri, così da migliorare l'efficacia e l'efficienza della risposta amministrativa;

Specificato che le attività che ARPAT svolge, ai fini del supporto richiesto nella procedure autorizzatorie di cui agli Allegati A, B, C ,D ed E sono da intendersi quelle oggi svolte dalla stessa a favore delle province in applicazione della Carta dei Servizi di cui alla DCRT n. 9 del 30 gennaio 2013 e classificate come Istituzionali Obbligatorie (IO);

Ritenuto quindi opportuno stabilire che, nella citata Carta dei Servizi di cui al punto precedente, in attesa delle revisioni necessarie al suddetto atto a seguito del modificato assetto istituzionale, nella colonna “Titolare beneficiario” deve intendersi quale destinatario dell'attività la Regione in luogo delle Province, essendo la Regione subentrata nelle funzioni provinciali ai sensi della LR 22/2015;

Visti gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche di cui agli Allegati A, B, C, D ed E del presente atto;

Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazioni ex art.208 d.lgs.152/06 ed autorizzazioni energetiche di cui agli Allegati A, B, C ,D ed E del presente atto di cui formano parte integrante;

2) di dettare specifiche disposizioni di prima applicazione per quanto riguarda il coordinamento dell'attività del SUAP con la disciplina in tema di procedura di AIA (AIA industriali e AIA rifiuti), di AUA, di autorizzazioni ex art.208 d.lgs.152/06 e per il rilascio delle autorizzazioni energetiche e di disporre quanto segue:

- a) la modulistica in materia ambientale ed energetica di cui agli Allegati citati è inserita a cura del settore ITSSI nella Banca Dati regionale SUAP (BDR) come previsto dall'art. 42 della l.r. 40/2009, con le modalità riportate dalla DGR 129/2011 e viene resa disponibile al sistema SUAP attraverso il servizio STAR per consentire l'accettazione dell'istanza;
- b) Il SUAP, dopo aver ricevuto l'istanza al Back Office SUAP, procede entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi ad esaminarne la ricevibilità (istruttoria formale) e più precisamente: la presenza della firma digitale, il pagamento del bollo e degli oneri (se e quando dovuti), la compilazione della pertinente modulistica presente nel BDR nonché gli elementi essenziali ad identificare l'oggetto dell'istanza e ad istruirne la pratica;
- c) qualora il SUAP constati la mancanza anche di uno solo degli elementi di cui alla lettera b), dichiara la irricevibilità dell'istanza e la comunica al richiedente. In tal caso il procedimento non ha ulteriore sviluppo per la Regione e dovrà essere presentata nuova istanza;
- d) una volta superata con esito positivo la verifica di ricevibilità di cui alla lettera b), il SUAP trasmette l'istanza al sistema ARAMIS regionale attraverso le modalità di “interoperabilità di Rete SUAP”, entro il termine di tre giorni dal suo arrivo e comunica al gestore l'avvio del procedimento;

- e) nei Comuni nei quali il SUAP non abbia ancora implementato il protocollo di “interoperabilità di Rete SUAP”, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera f) l’istanza è trasmessa dal SUAP alla Regione tramite l’invio dell’istanza alla casella di posta elettronica certificata della Regione;
- f) a partire dal 30 aprile 2016, termine non prorogabile, la Regione Toscana accetta le comunicazioni provenienti dai SUAP solo ed esclusivamente attraverso le modalità di “interoperabilità di Rete SUAP” di cui alla DGR 129/2011;
- g) la Regione adotta il provvedimento conclusivo del procedimento (con decreto dirigenziale) da trasmettere al SUAP almeno tre giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento stabilito dalla legge; il SUAP provvede conseguentemente al rilascio del titolo abilitativo a favore del richiedente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del decreto regionale;

3) di demandare ad apposito e successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente ed Energia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2015, l’elencazione dei Comuni già provvisti delle modalità di “interoperabilità di Rete SUAP” e l’indicazione delle modalità tramite le quali è possibile effettuare il pagamento degli oneri istruttori;

4) di stabilire che fermo restando quanto stabilito nella propria deliberazione n. 21 del 12 gennaio 2015 “Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213 del d.lgs. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010)”, si applica al medesimo procedimento autorizzativo quanto disposto ai punti 1) e 2);

5) di definire la quantificazione degli oneri istruttori dovuti alla Regione Toscana, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione, da applicarsi subordinatamente alla entrata in vigore delle proposte di legge richiamate in narrativa;

6) di istituire, al fine di assicurare uniformità e razionalizzazione in merito alle attività che ARPAT ed USL svolgeranno in coordinamento con i Settori regionali competenti, per quanto in continuità con l’attività finora svolta dalle province, un Tavolo Tecnico coordinato dalla Direzione Ambiente ed Energia, cui partecipano la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale e rappresentanti di ARPAT e della Aziende Sanitarie Locali, con le seguenti finalità:

- assicurare adeguato supporto, da parte delle strutture tecniche di ARPAT ed USL, al rilascio delle diverse tipologie autorizzatorie di cui agli Allegati A, B, C, D ed E del presente atto;
- uniformare le modalità e i tempi di tale supporto su tutto il territorio regionale;
- razionalizzare le procedure e standardizzare i pareri, così da migliorare l’efficacia e l’efficienza della risposta amministrativa;

7) di stabilire che le attività richieste ad ARPAT sono da intendersi quelle oggi svolte dalla stessa, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione della carta dei servizi di cui alla DCRT n. 9 del 30 gennaio 2013 classificate come Istituzionali Obbligatorie (IO) dove, nella colonna “Titolare beneficiario” deve leggersi quale destinatario dell’attività la Regione in luogo delle Province;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
EDO BERNINI